



IUSM - RM
06/06/2008
N. 00006399-03

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE

00194 ROMA - FORO ITALICO
PIAZZA LAURO DE BOSIS, 15

Emanazione del Regolamento delle Attività eseguite nell'ambito dei contratti e delle convenzioni per conto terzi

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto d'Ateneo;

VISTA la disposizione adottata dal Direttore Amministrativo in data 28 gennaio u.s., di sospensione dell'efficacia del Regolamento relativo alle Attività conto terzi nelle more della revisione del medesimo;

VISTA la deliberazione adottata dal Senato Accademico in data 23 aprile 2008, di approvazione del Regolamento delle Attività eseguite nell'ambito dei contratti e delle convenzioni per conto terzi, con riserva di modifica dell'Allegato C;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2008, di approvazione del Regolamento sopra citato;

TENUTO CONTO che il menzionato Allegato C è stato rettificato in ragione delle esigenze rappresentate in seno al Senato Accademico;

SENTITO il Direttore Amministrativo

DECRETA

1. E' emanato il Regolamento delle Attività eseguite nell'ambito dei contratti e delle convenzioni per conto terzi, quale di seguito riportato come parte integrante del presente Decreto.
2. Il presente Decreto entra in vigore con effetto immediato.

Roma, li 5 giugno 2008

Il Rettore

(Prof. Paolo Parisi)



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' ESEGUITE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI PER CONTO TERZI

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 19 ottobre 1999 n. 370, ed in particolare dell'art. 4, comma 5, che rimette la materia di cui all'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 all'autonoma determinazione degli Atenei legittimati a disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate, concerne le attività a pagamento per conto terzi derivanti dalla stipulazione di contratti e convenzioni da svolgersi a favore di committenti esterni pubblici e privati.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le attività derivanti da finanziamenti dello Stato, Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, a supporto e per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Università.
3. Le prestazioni individuali eventualmente richieste da soggetti pubblici o privati direttamente al personale dell'Ateneo, non rientrano nella disciplina del presente Regolamento.

ARTICOLO 2

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il presente Regolamento si applica a tutti i contratti e convenzioni (di seguito semplicemente "contratto/i"), stipulati dal personale docente e non, afferente all'Ateneo e/o ai Centri di Spesa con committenti pubblici o privati (di seguito anche "terzi"), aventi per oggetto:

- a. attività di ricerca e consulenza orientata alla formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica;
- b. attività di progettazione, ivi comprese le attività professionali caratterizzate da particolare complessità e rilevanza;
- c. attività di formazione e/o aggiornamento professionale, rese attraverso la progettazione e/o l'organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari e conferenze diversi da quelli previsti dagli ordinamenti didattici;
- d. attività di sperimentazione clinico-farmacologica, fatte salve le norme relative alle Aziende di riferimento o strutture convenzionate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 24 maggio 2001, per le quali vige la normativa prevista per le Aziende Sanitarie;
- e. prestazioni tariffate;
- f. ogni altra attività, svolta nel prevalente interesse del committente utilizzando strutture e personale dell'Università, che sia compatibile con le finalità istituzionali e statutarie dell'Ateneo e dei singoli Centri di Spesa.

ARTICOLO 3

APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

1. Il contratto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Organo collegiale del Centro di Spesa, ovvero del Direttore Amministrativo di concerto con il relativo Responsabile se l'attività è commissionata ad una Struttura non dotata di autonomia amministrativo-contabile, che conferiscono un apposito incarico di "Responsabile dell'Attività" al personale docente e non, che ne curerà la stipulazione e la corretta e completa esecuzione.
2. Il contratto, redatto secondo lo schema-tipo di cui all'Allegato A al presente Regolamento, deve contenere tutte le seguenti specifiche:

- a. indicazione dei contraenti con l'individuazione per la controparte, del Rappresentante legale, della Sede amministrativa, del Domicilio fiscale, della Partita IVA;
 - b. individuazione nominativa del Responsabile dell'Attività, legittimato alla sottoscrizione;
 - c. individuazione dell'oggetto del contratto (che potrà essere dettagliato in apposito allegato);
 - d. individuazione dei termini temporali per l'esecuzione del contratto;
 - e. previsione di rinnovo, ove necessario, esclusivamente in forma espressa;
 - f. individuazione dell'importo da corrispondere al Centro di Spesa o all'Amministrazione Centrale;
 - g. individuazione dei termini per il versamento dell'importo dovuto, con la previsione di un anticipo che consenta di avviare le attività;
 - h. obbligo, a carico della controparte, della copertura assicurativa per coloro che frequentino l'Università in virtù dell'attività definita nel contratto;
 - i. indicazione dell'eventuale ricorso a consulenze esterne;
 - l. individuazione dei termini per l'eventuale recesso dal contratto.
3. Il contratto può altresì prevedere l'attivazione di borse di studio e assegni di ricerca necessari al completamento della prestazione oggetto dell'accordo.
4. Il contratto deve essere corredato dell'elenco del personale partecipante e del piano di determinazione del corrispettivo, redatti dal Responsabile dell'Attività secondo gli schema-tipo di cui agli Allegati B e C al presente Regolamento.

ARTICOLO 4

STRUTTURE E RISORSE UMANE IMPIEGATE NELLE ATTIVITÀ

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere svolte individualmente o in gruppo, in misura e secondo modalità atte a garantire il prioritario e regolare assolvimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto.
2. Nel caso in cui, per l'esecuzione di particolari lavori accessori e/o strumentali rispetto alle attività previste dal contratto, non si possa fare fronte con le risorse interne, è consentito il ricorso a ditte e/o soggetti esterni all'Università limitatamente alla durata del contratto; i suddetti incarichi dovranno essere definiti con appositi atti contrattuali nel rispetto della natura della prestazione e, comunque, entro i limiti del 40% dell'ammontare complessivo del corrispettivo pattuito nel contratto.

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo pattuito per l'esecuzione del contratto deve assicurare la copertura del costo totale determinato dall'esecuzione dell'attività.
2. Sono elementi del costo totale, a titolo indicativo, i seguenti costi effettivi:
 - a. il costo derivante dall'impiego del personale docente e/o tecnico, amministrativo e bibliotecario che partecipa all'effettuazione della prestazione commissionata;
 - b. le spese necessarie per consulenze esterne, incarichi e collaborazioni a tempo determinato;
 - c. le spese di acquisto, ammortamento e/o manutenzione di apparecchiature tecnico - scientifiche e didattiche in ragione del tempo di utilizzo;
 - d. i costi per l'acquisto di materiali di consumo;
 - e. le spese di viaggio e di missione del personale interno all'Università impegnato nelle attività;
 - f. le spese necessarie per l'acquisto, l'affitto e/o il leasing di locali, attrezzature e/o servizi interni ed esterni all'Università;
 - g. il costo relativo ad eventuali borse di studio e assegni di ricerca;
 - h. l'onere relativo all'utilizzo del nome e del logo IUSM ove richiesto.

3. Oltre agli elementi di costo di cui al comma precedente, nella determinazione del corrispettivo si dovrà tenere in considerazione la maggiorazione volta a coprire i costi generali dell'Ateneo e del Centro di Spesa cui afferisce il Responsabile dell'Attività, e il margine a favore del medesimo Centro di Spesa o Struttura che svolge l'attività.
4. Le quote riferite ai costi generali dell'Ateneo, del Centro di Spesa o della Struttura, sono calcolate in misura del:
 - a. 5% del costo totale per il Bilancio d'Ateneo (quota d'Ateneo);
 - b. 3% del costo totale a favore del Centro di Spesa o Struttura.
5. Il margine è quantificato in misura percentuale minima pari al 10 % del costo totale, tenuto conto della valutazione della qualità della prestazione e dell'interesse dell'Università all'attività oggetto del contratto.
6. Nei casi di prestazione soggetta a tariffe si dovrà tenere conto, ove esistenti, dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari approvati dagli Ordini professionali e, in ogni caso, dei prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni.
7. Spetta agli Organi collegiali dei Centri di Spesa l'approvazione di appositi tariffari interni contenenti le prestazioni standardizzate e le rispettive tariffe, commisurate alla complessità della prestazione ed alla qualifica di appartenenza del personale esecutore. Ai medesimi Organi spetta l'adeguamento dei suddetti tariffari con cadenza triennale.

ARTICOLO 6

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DI PRELIEVO PER IL BILANCIO D'ATENEEO E PER IL CENTRO DI SPESA-STRUTTURA

1. La percentuale del corrispettivo, al netto dell'IVA eventualmente calcolata, individuata ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a) sarà destinata:
 - a. per il 25% al Fondo Comune d'Ateneo per remunerare il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario non direttamente impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento, secondo criteri concordati in sede di contrattazione decentrata;
 - b. per il rimanente 75% ad investimenti per la ricerca scientifica tra cui il co-finanziamento di progetti di ricerca nazionali o internazionali.
2. L'importo di cui al comma 1 dovrà essere incassato dall'Amministrazione Centrale successivamente al totale perfezionamento del corrispettivo pattuito.

ARTICOLO 7

MODALITA' D'INCASSO DEL CORRISPETTIVO

1. Tutti i proventi delle attività eseguite per conto terzi, ai sensi dell'art. 26 del "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" d'Ateneo, sono incassati a cura dell'Amministrazione Centrale, che ne disporrà il versamento al Centro di Spesa, in misura pari alla quota complessiva di pertinenza.
2. Il margine è interamente destinato al Centro di Spesa o alla Struttura che ha eseguito la prestazione ed è ripartito, discrezionalmente, dall'Organo Collegiale del Centro o, nel caso di Strutture non dotate di autonomia amministrativo-contabile, dal Direttore Amministrativo di concerto con il Responsabile della Struttura medesima.

ARTICOLO 8

COMPENSI DEL PERSONALE PARTECIPANTE

1. Ai fini della determinazione del compenso da destinare al personale coinvolto nelle attività previste dal presente Regolamento, ove non soggetto ad apposite tariffe, si dovrà tenere conto:
 - della qualifica e delle conoscenze specialistiche di ciascuno;
 - del tempo dedicato allo svolgimento delle attività di pertinenza;
 - della funzione di responsabilità e della predisposizione di eventuali relazioni finali.

2. I compensi complessivamente percepiti nell'arco dell'anno dal singolo dipendente dell'Ateneo, in ragione dello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, non possono superare l'importo della retribuzione totale del medesimo per lo stesso esercizio finanziario.
3. I compensi al personale coinvolto nelle attività eseguite per conto terzi, potranno essere liquidati solo a completamento delle attività oggetto del contratto o, in caso di avanzamento per fasi successive, della specifica fase di esecuzione e previo incasso dei corrispettivi, salvo diversa pattuizione.

ARTICOLO 9 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La liquidazione dei compensi del personale che ha partecipato all'attività è effettuata entro 90 giorni dall'approvazione da parte dell'Organo collegiale del Centro di Spesa del rendiconto finanziario predisposto dal Responsabile dell'Attività, inviato entro 30 giorni dalla suddetta approvazione all'Amministrazione Centrale per gli adempimenti di competenza.

ARTICOLO 10 PROPRIETA' INTELLETTUALE - UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO IUSM

1. La proprietà intellettuale per opere dell'ingegno che possano derivare dallo svolgimento delle attività dei contratti è disciplinata dalla legislazione vigente. L'Università potrà far riferimento all'attività svolta nell'ambito di pubblicazioni scientifiche o di altra natura coerenti con i fini istituzionali, concordandone anticipatamente con il committente le modalità, e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
2. L'utilizzo del nome e del logo IUSM a titolo oneroso da parte dei terzi, potrà essere concesso solo a seguito di apposita autorizzazione del Rettore, valutata la compatibilità istituzionale e la tutela dell'immagine dell'Ateneo.

ARTICOLO 11 CLAUSOLE PENALI E RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO

1. I contratti che dispongano il pagamento di penali devono indicarne l'ammontare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1382 c.c..
2. Il pagamento delle penali graverà sui fondi del singolo Centro di Spesa o, relativamente ai contratti stipulati dall'Amministrazione Centrale, sui fondi d'Ateneo, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile cui sia direttamente imputabile l'inadempienza.

ARTICOLO 12 NORME FINALI

1. Gli importi contrattuali di cui alle lettere a), e), g) dell'art. 5, comma 2, sono da intendersi IVA esenti; gli importi di cui alla lettera b) del medesimo, sono da intendersi soggetti all'IVA ai sensi delle disposizioni normative relative alla tipologia dell'incarico conferito, gli importi di cui alle lettere c), d) ed f) sono da intendersi soggetti all'IVA di legge.
2. I contratti per conto terzi che prevedano condizioni particolari, adeguatamente motivate, potranno essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione delle eventuali deroghe alle norme del presente Regolamento.

ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione con Decreto del Rettore.

ALLEGATO A

CONTRATTO PER ATTIVITA' ESEGUITE PER CONTO TERZI

TRA

..... di seguito denominato "Committente", con sede in via
..... n., codice fiscale/ Partita IVA (anche se
coincidenti), in persona del suo rappresentante legale

E

l'Istituto Universitario di Scienze Motorie, di seguito denominato "IUSM" o il Centro di
Spesa.....di seguito denominato "Centro", con sede in Roma, P.zza Lauro De Bosis
n....., codice fiscale..... in persona del Responsabile dell'Attività autorizzato alla stipula
del presente atto ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento delle attività eseguite nell'ambito dei
contratti e delle convenzioni per conto terzi" d'Ateneo

PREMESSO

- a) che esistono presso l'Università le competenze specifiche e le strutture più adeguate per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;
- b) che l'attività oggetto del presente contratto non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche, di ricerca e amministrative dell'Ateneo;
- c) che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali dell'Università;
- d) che per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nel "Regolamento delle attività eseguite nell'ambito dei contratti e delle convenzioni per conto terzi" d'Ateneo;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Individuazione delle parti e valore delle premesse

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Committente affida all'IUSM/Centro, che accetta, lo svolgimento dell'attività
di.....(descrizione).....

L'IUSM/Centro, nell'ambito del presente contratto, si obbliga a:

- a)
- b)
- c)

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà una durata di, a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti.

Art. 4 - Programma temporale delle attività

Le parti convengono che l'IUSM/Centro debba fornire al Committente le prestazioni di cui al precedente art. 2 nei tempi di seguito indicati:

- a)
- b)
- c)

Art. 5 - Responsabili

L'IUSM/Centro designa quale "Responsabile dell'Attività" in oggetto il Prof./Dott./Sig.

Il Committente, al fine di assicurare la migliore esecuzione del presente atto, designa quale proprio referente

Art. 6 - Consulenze esterne, borse di studio e assegni di ricerca

Le parti concordano di affidare una consulenza esterna e/o di attivare una borsa di studio, assegno di ricerca a..... per lo svolgimento della/e seguente/i attività:

.....
e per la durata di...../o per l'intera durata del contratto.

Ogni ulteriore determinazione riferita ai suddetti incarichi è contenuta negli appositi atti contrattuali.

Art. 7 - Corrispettivo

Per le prestazioni di cui al precedente art. 2 (e dove previste all'art. 6), il Committente corrisponderà all'IUSM/Centro la somma di Euro, (in cifre e in lettere) oltre all'IVA nella misura di legge.

Art. 8 - Modalità di pagamento

Il Committente, ai sensi dell'art. 26 del "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" d'Ateneo, verserà all'IUSM il compenso di cui al precedente art. 6 con le seguenti modalità:

- a)
- b)
- c)

I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c..... intestato all'IUSM, presso la BNL.....ABI.....CAB.....CIN.....IBAN.....a seguito della presentazione di regolare fattura; quest'ultima dovrà essere indicata nella causale di pagamento.

Art. 9 - Utilizzo di attrezzature del Committente

Qualora l'attività in oggetto dovesse richiedere l'utilizzo di attrezzature di proprietà del Committente, queste saranno concesse in uso all'IUSM/Centro per la durata del presente contratto nei limiti strettamente necessari allo svolgimento della prestazione medesima.

Art. 10 - Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Committente metterà a disposizione dell'IUSM/Centro, nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 11 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

I risultati dell'attività in oggetto sono di esclusiva proprietà del Committente, fatto salvo il diritto morale d'autore o d'invenzione.

L'IUSM/Centro non potrà comunicare i suddetti risultati a terzi, né pubblicarli o divulgarli, senza la

previa autorizzazione scritta del Committente. Decorsi due anni (o il diverso periodo concordato tra le parti) dalla stipula del contratto si potranno comunque pubblicare o divulgare detti risultati anche in assenza di tale autorizzazione.

Nel fare riferimento ai risultati ottenuti nell'ambito del presente contratto, il Committente avrà l'obbligo di citare l'IUSM/Centro e il nome del Responsabile dell'Attività.

Nel caso in cui l'attività in oggetto dovesse condurre a un'invenzione brevettabile:

1. La proprietà del brevetto sarà congiunta;
2. Il Committente avrà il diritto a scrivere e depositare il brevetto;
3. L'Università e il Committente indicheranno i nomi dei propri inventori;
4. Contestualmente al deposito della domanda relativa al brevetto l'Università trasferirà la propria quota di proprietà al Committente; il Committente si impegna a segnalare l'acquisizione della piena titolarità solo dopo la pubblicazione del brevetto;
5. Il Committente sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento;
6. Il Committente dovrà autonomamente regolare il diritto all'equo compenso spettante agli inventori propri dipendenti o ad esso comunque riconducibili;
7. A titolo di corrispettivo per l'acquisizione della quota dell'Università, il Committente riconoscerà all'IUSM un importo complessivo che:
 - a) nel caso di primo deposito del brevetto ammonterà a non meno di 5.000,00 Euro;
 - b) nel caso di qualsiasi eventuale estensione del brevetto ammonterà, globalmente, ad almeno altri 5.000,00 Euro;
 - c) nel caso che il primo deposito sia una domanda di brevetto internazionale (PCT) ammonterà globalmente a non meno di 10.000,00 Euro.

Art. 12 - Utilizzo del nome e del logo IUSM

L'utilizzo del nome e del logo IUSM a titolo oneroso da parte del Committente potrà essere concesso solo a seguito di apposita autorizzazione del Rettore, valutata la compatibilità istituzionale e la tutela dell'immagine dell'Ateneo.

Art. 13 - Responsabilità e rischi

Il Committente è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare al personale dell'Università impiegato nell'attività in oggetto, a meno che tali danni non siano riconducibili a una condotta colpevole dello stesso Committente.

L'IUSM/Centro provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che partecipi alle attività oggetto del presente contratto.

Il Committente provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale che, nell'ambito del presente contratto, si trovasse ad operare nelle strutture dell'IUSM/Centro.

Art. 14 - Recesso e inadempienze

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere il contratto previa diffida ad adempiere. In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

(Le eventuali penali previste a carico dell'Università non potranno eccedere il% del compenso di cui all'art. 6 del presente atto).

Clausola eventuale da inserire su concorde richiesta delle parti: "Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto in ogni tempo, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso".

Art. 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del Committente.

Art. 16 - Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del Committente.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, il Committente presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Attività così come identificato nell'art. 3, comma 1, del "Regolamento delle attività eseguite nell'ambito dei contratti e delle convenzioni per conto terzi" d'Ateneo.

Art. 18 - Risoluzione delle controversie

Il Committente e l'IUSM/Centro concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Roma. (ovvero, in alternativa: "Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, le parti convengono fin d'ora di risolvere la controversia mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. del c.p.c.")

Roma, li

Committente
Il Rappresentante Legale

IUSM/Centro di Spesa
Il Responsabile dell'Attività

ALLEGATO B

ELENCO DEL PERSONALE PARTECIPANTE ALL'ATTIVITA'

.....
.....
.....
.....

COMPENSI ORARI

Professori di I fascia e di II fascia	€ 250,00
Ricercatori, Assistenti, e altre figure assimilate	€ 225,00
Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario CAT EP	€ 200,00
Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario	€ 175,00

ALLEGATO C

PIANO DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	Euro
Costi Effettivi (CE):	
<i>a. Compensi Personale</i>	
<i>b. Consulenze...(comprensivo eventuale IVA)</i>	
<i>c. Acquisto apparecchiature - Ammortamento...(comprensivo IVA)</i>	
<i>d. Spese necessarie acquisto...(comprensivo IVA)</i>	
<i>e. Spese viaggi...</i>	
<i>f. Acquisto – Affitto – Leasing...(comprensivo IVA)</i>	
<i>g. Borse studio, assegni,...</i>	
<i>h. Utilizzo nome, logo</i>	
<i>i. Altro...</i>	
Costo Totale (CT)	
Percentuale Ateneo (PA)	
Percentuale Centro di Spesa (PCS)	
Margine (M)	
Corrispettivo [(CT + PA + PCS + M) + IVA 20%]	

- **CT** = **somma dei singoli CE**
- **PA** = **5% di CT**
- **PCS** = **3% di CT**
- **M** = **minimo il 10% di CT**